N. R.G. 8485/2010

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **8485/2010**

tra

[redacted]

PARTE ATTRICE

e

[redacted]

PARTE CONVENUTA

Oggi **30 aprile 2015** ad ore 10.40 innanzi al dott. Niccolò Stanzani Maserati, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv[redacted]
Per parte convenuta l'avv[redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive depositate in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, dott. Niccolò Stanzani Maserati, in composizione monocratica, pronuncia la seguente:

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 8485/2010 di cui in epigrafe.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato in data 16.12.2010 la [redacted] con sede in Correggio (RE), conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale [redacted] quale titolare dell'omonima ditta, corrente i[redacted] esponendo in fatto che:

- con "Contratto di assistenza tecnica" avente decorrenza dal 01.11.2005 e durata indeterminata, essa attrice affidava alla convenuta l'appalto dei servizi di assistenza tecnica ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale e con indicazione dell'«*area geografica di residenza*» come preferenziale;
- il contratto prevedeva che la convenuta (definita come *appaltatore*) avrebbe costituito un magazzino ricambi presso di sé, per avere sempre pronti i componenti necessari in caso di intervento di assistenza;
- le parti convenivano che l'appaltatore avrebbe corrisposto il prezzo dei ricambi costituenti il magazzino e che allorché tale materiale fosse stato utilizzato per prestazioni di assistenza verso i clienti della committente, quest'ultima avrebbe corrisposto al[redacted]a il costo per le prestazioni dei servizi (al prezzo concordato), sia il costo dei ricambi utilizzati, allo stesso prezzo corrisposto al momento dell'acquisto;
- nel corso del 2009, dopo avere avanzato ingiustificate pretese economiche respinte dalla [redacted] l'appaltatore decideva di interrompere il servizio di assistenza presso i clienti dell'attrice;
- la [redacted] pertanto, avvalendosi della clausola n. 12.3 del contratto, con lettera in data 22.10.2009 comunicava al [redacted] l'intervenuta risoluzione del rapporto, intimando al contempo

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

la restituzione dei ricambi già consegnati e non ancora pagati;

- con lettera in data 03.11.2009 il [redacted] dichiarava disponibile alla restituzione dei ricambi presenti nel proprio magazzino, di cui allegava l'inventario attestandone un valore complessivo di € 52.199,11=, a condizione tuttavia che fossero accolte le pretese economiche già in precedenza avanzate;

- la [redacted] antava verso il [redacted] nche l'ulteriore credito di € 3.858,00=, quale residuo corrispettivo che in base agli accordi intercorsi l'appaltatore si era impegnato a versare dopo avere subito, per propria colpa, il furto di materiale di proprietà di essa attrice.

Tanto esposto, la [redacted] chiedeva, in via principale, declaratoria di accertamento di intervenuta risoluzione di diritto del contratto e la conseguente condanna del [redacted] al risarcimento dei danni, quantificati in € 70.000,00= a titolo di rifusione del valore dei ricambi non restituiti e delle spese e oneri sostenuti ed € 20.000,00= per la perdita di opportunità e per il pregiudizio all'immagine subito; in via subordinata, l'attrice instava per declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto e per la condanna al risarcimento dei danni; in via ulteriormente subordinata, per la condanna del [redacted] al pagamento della somma di € 52.199,11=; in tutti i casi, per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 3.858,00=; in ultima istanza, per la condanna del [redacted] alla restituzione dei ricambi di proprietà di essa attrice ancora presenti nel magazzino del convenuto.

* * *

Si costituiva nel giudizio così instaurato [redacted] qualità di titolare dell'omonima ditta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate; in via riconvenzionale, instando per la condanna della [redacted] al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illegittimo recesso di quest'ultima dal contratto, oltre alla restituzione della somma di € 38.000,00= indebitamente trattenuta in compensazione dall'attrice per il furto subito nonché, infine, al risarcimento dei danni patiti per l'assistenza effettuata dal convenuto stesso in favore della [redacted] tra il 15.03.2005 e il 01.11.2005, quantificati in € 20.000,00=.

La convenuta precisava in fatto che:

- i rapporti di collaborazione tra le parti erano iniziati prima della formale stipulazione del contratto 01.11.2005 e segnatamente in data 15.03.2005, attraverso accordi verbali che avrebbero poi dovuto essere tempestivamente formalizzati in seguito;

- tali accordi verbali prevedevano – tra l'altro – una retribuzione in favore del [redacted] pari ad € 36,00= l'ora per le prestazioni di assistenza tecnica effettuate per conto dell'attrice;

- nonostante gli accordi, il [redacted] veniva retribuito solo per € 18,00= all'ora;

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

- anche al momento della stipulazione del contratto 01.11.2005, approfittando della posizione di contraente forte, la [redacted] imponeva il costo orario delle prestazioni in € 25,25;
- la [redacted] costringeva inoltre il convenuto "*ad effettuare magazzino presso la propria sede con materiali e pezzi di ricambio a marchio* [redacted]
- in data 26.10.2008 il [redacted] subiva il furto di materiale di proprietà della [redacted] come da verbale di denuncia agli atti;
- nonostante tale materiale fosse di proprietà dell'attrice a da questa assicurato, il convenuto veniva costretto a rimborsare indebitamente l'equivalente valore della merce;
- a tale titolo, la [redacted] tratteneva in compensazione la somma di € 38.000,00=;
- il [redacted] non aveva interrotto arbitrariamente il servizio effettuato per l'attrice, ma aveva semplicemente comunicato con mail del 23.09.2009 la propria temporanea indisponibilità a svolgerlo, rendendosi disponibile a proseguire nel rapporto una volta risolti i problemi di salute da cui era stato colpito;
- a seguito della comunicazione della [redacted] di intervenuta risoluzione del contratto, [redacted] si rendeva comunque disponibile alla restituzione dei ricambi di proprietà dell'attrice ancora presenti nel magazzino.

* * *

La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse e infine rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.04.2015.

* * *

La domanda attorea di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto 01.11.2005 è infondata e non può quindi essere accolta.

L'art. 1456 c.c. prevede che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, essendo sufficiente – ai fini della risoluzione – la dichiarazione di una parte rivolta all'altra con cui sia manifestata la volontà di avvalersi della clausola.

L'art. 12.3 del contratto concluso *inter partes* prevede la risoluzione di diritto in caso di violazione, da parte dell'appaltatore, di "*una qualsiasi fra le obbligazioni poste contrattualmente e/o legislativamente a suo carico, tutte ritenute essenziali per il committente*".

Come noto, in tema di clausola risolutiva espressa è pacifico che qualora le parti prevedano lo scioglimento del contratto nel caso in cui una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, la risoluzione opera

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (Cass. n. 20854/2014).

È altrettanto pacifico, tuttavia, che "*per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate* [l'art. 1456 c.c. si riferisce, infatti, ad un'obbligazione "determinata"], *restando estranea alla norma di cui all'art. 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa*" (Cass. n. 1950/2009; cfr. anche Cass. n. 11055/2002).

Stante il tenore dell'art. 1456 c.c. e l'interpretazione che di esso è data dalla costante giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di aderire, la clausola di cui all'art. 12.3 del contratto per cui è causa – invocata dall'attrice a sostegno della propria domanda – deve considerarsi clausola di mero stile, come tale improduttiva di effetti.

Peraltro, neppure l'indicazione contenuta nella parte finale della clausola 12.3, secondo cui tutte le obbligazioni del contratto sono "*ritenute essenziali per il committente*", consente di attribuire efficacia risolutiva al patto, stante la genericità e indeterminatezza di tale riferimento (cfr. Cass. n. 2231/1989, secondo cui "*la circostanza che l'obbligazione di una delle parti sia stata definita come «essenziale», non è sufficiente a qualificare tale clausola come «risolutiva espressa»*").

* * *

È fondata, invece, e viene quindi accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto.

È documentalmente provato che in data 23.09.2009 il [redacted] comunicava alla [redacted] propria indisponibilità a rendere le prestazioni di assistenza di cui al contratto 01.11.2005 per le settimane seguenti, adducendo in proposito generici motivi personali.

A tale comunicazione facevano seguito due risposte del sig. [redacted] responsabile dell'assistenza tecnica dell'attrice, rispettivamente del 24 e 25.09.2009, con cui il [redacted] prendeva atto dell'indisponibilità improvvisa manifestata dal [redacted] (mail 24.09.2009) e lo invitava ad informare al più presto la società in ordine alle sue intenzioni (25.09.2009).

Tali circostanze hanno trovato conferma anche in sede di istruttoria orale, all'esito della quale

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

è emerso che il convenuto, non avendo ottenuto dalla [redacted] un adeguamento delle condizioni economiche previste dal contratto, manifestò apertamente la propria indisponibilità a proseguire nel rapporto, cessando di fatto ogni attività di assistenza nei confronti dei clienti della [redacted] cfr. deposizioni dei testi [redacted] in violazione degli obblighi contrattualmente assunti.

In proposito il convenuto, su cui gravava l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2011), si è limitato a dedurre genericamente di non avere mai interrotto il servizio effettuato per la [redacted] e di essersi reso disponibile una volta risolti i problemi di salute che lo affliggevano.

Le semplici allegazioni del [redacted] uttavia, non hanno trovato riscontro alcuno, né a livello documentale né a livello di prove orali, che anzi – come detto – hanno invece confermato come il convenuto abbia inopinatamente interrotto il rapporto contrattuale con l'attrice, non avendo visto riconosciuto l'adeguamento economico richiesto.

Si consideri, in questo senso, che il convenuto non solo non ha provato ma neppure ha allegato quale fosse l'impedimento, asseritamente di carattere fisico, che lo avrebbe costretto contro la sua volontà a non dare corso agli obblighi contrattuali (e a ciò si aggiunga la mancata comparizione in udienza per rendere l'interrogatorio formale che era stato richiesto e ammesso).

Quanto alla gravità dell'inadempimento e alla sua non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'attrice (art. 1455 c.c.), si osserva come il rifiuto del convenuto di adempiere la prestazione principale dedotta in contratto, fonda senza dubbio la risoluzione del contratto (Cass. n. 22521/2011).

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti, fatte salve le prestazioni già eseguite nell'ambito dei contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 c.c.).

Nella specie, la dichiarata risoluzione del contratto comporta quindi l'obbligo per il convenuto di restituire i pezzi di ricambio indicati dallo stesso [redacted] ell'inventario da questi redatto in data 03.11.2009 (doc. n. 4).

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda attorea con cui è chiesta la condanna del convenuto al pagamento del valore equivalente della merce consegnata, pari ad € 52.199,11=, atteso che non è dimostrata l'impossibilità della restituzione in natura dei beni.

Per effetto dell'accoglimento della domanda attorea, segue necessariamente il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento dei danni per illegittimo recesso dal contratto da parte della [redacted]

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

La [redacted] ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto del grave inadempimento del [redacted]

Parte attrice ha dedotto come prima voce di danno i costi sostenuti dalla società per la formazione di un nuovo tecnico in sostituzione del [redacted] quantificati genericamente in circa € 16.000,00=.

A tale proposito, la [redacted] ha poi puntualizzato che solo nel mese di Aprile 2010 è stato reperito dalla società un nuovo tecnico nella persona del sig. [redacted] in relazione alla sua formazione sono stati documentati oneri per € 3.150,00=, al netto dell'IVA (doc. n. 24).

Altra voce di danno allegata dall'attrice è rappresentata dai costi che la società avrebbe sostenuto, nelle more della ricerca e formazione di un nuovo tecnico, per sopperire alla mancanza del [redacted] tramite l'impiego di altri tecnici, costi quantificati in € 3.120,00=.

Ancora, la [redacted] ha allegato un danno da lucro cessante per la perdita di prestazioni di assistenza che il convenuto avrebbe dovuto eseguire nonché, infine, un danno all'immagine per effetto dei disservizi derivati dall'inadempimento del [redacted]

Premesso che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve considerarsi fondata nell'*an*, in ragione dell'accertato inadempimento imputabile alla controparte, la quantificazione delle allegate voci di danno – che non sono state puntualmente dimostrate in termini quantitativi – può essere effettuata in via equitativa, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e delle prove orali svolte e quindi liquidate nella somma complessiva di € 10.000,00=.

* * *

Non può trovare accoglimento, invece, e viene quindi rigettata la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.858,00=, quale residuo rimborso ancora dovuto dal [redacted] come controvalore delle merci oggetto del furto avvenuto in data 26.10.2007 (doc. n. 16).

Al riguardo, infatti, non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserito accordo in forza del quale il convenuto si sarebbe riconosciuto debitore della [redacted] impegnandosi a rimborsare a quest'ultima la maggior somma di € 17.658,00=, in ragione della mancata liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

Non possono ritenersi sufficienti, in questo senso, le prove orali svolte, in difetto di alcun altro elemento di prova che anche solo a livello presuntivo confermi il tenore degli accordi allegati dall'attrice, quali ad esempio le ricevute dei pagamenti parziali effettuati da [redacted] sull'importo

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

complessivamente concordato.

* * *

Sono infondate e devono essere respinte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto di condanna dell'attrice alla restituzione della somma di € 38.000,00= e di risarcimento del danno per l'assistenza tecnica prestata in favore della committente tra il 01.04.2005 e l'01.11.2005.

Quanto alla prima, il convenuto si è limitato ad affermare apoditticamente che la [redacted] avrebbe trattenuto in compensazione la somma di cui è chiesta la restituzione (€ 38.000,00=), senza circostanziare minimamente il fatto né fornire alcun elemento di prova che anche solo a livello presuntivo possa far ritenere verosimile la circostanza.

In difetto di prova, la domanda deve quindi essere respinta, senza necessità di ulteriori considerazioni in merito al suo contenuto.

Per le stesse ragioni deve essere rigettata anche l'ulteriore domanda, peraltro erroneamente qualificata come risarcitoria dal convenuto, con cui è richiesto il pagamento del compenso per le prestazioni rese dal [redacted] in favore della [redacted] nel periodo compreso tra il 01.04.2005 e l'01.11.2005.

Parte convenuta ha infatti sostenuto che l'attrice avrebbe erogato in suo favore un corrispettivo orario per tali prestazioni (di cui non è neanche allegata la natura e la frequenza) notevolmente inferiore rispetto agli accordi, di cui tuttavia non v'è traccia agli atti né i [redacted] ne ha fornito prova nel corso del giudizio.

* * *

Così deciso, le spese di giudizio sono compensate nella misura di un terzo, attesa la reciproca parziale soccombenza, con condanna di parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei restanti due terzo, e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] quale titolare dell'omonima ditta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del "Contratto di assistenza tecnica" concluso *inter partes* per grave inadempimento di parte convenuta, e per l'effetto
- condanna parte convenuta a restituire alla [redacted] beni (pezzi di ricambio) di cui

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834

all'inventario in data 03.11.2009 prodotto da parte attrice sub doc. n. 4;

- condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato in via equitativa nella misura complessiva di € 10.000,00=, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 3.858,00=;
- condanna parte convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 4.558,00=, di cui € 4.000,00= per compenso ed € 558,00= per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando per il restante terzo.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Reggio Emilia, 30 aprile 2015

Il Giudice

dott. Niccolò Stanzani Maserati

Firmato Da: STANZANI MASERATI NICCOLO' Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ab834